



**AS 1766**

**Conversione in legge del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**EMENDAMENTO**

All'articolo 61, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 – bis:

All'articolo 8, comma 1 le parole “dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti “dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020

**EMENDAMENTO**

All'articolo 61, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini di versamento relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di marzo e maggio 2020 sono sospesi. Per i medesimi soggetti i termini di versamento relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile 2020 sono prorogati.

**EMENDAMENTO**

All'articolo 61, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“I versamenti sospesi e prorogati ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto – legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di otto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Nel caso di rateazione, il numero delle rate potrà essere diverso a seconda della diversa tipologia di tributo o contributo.

**Fiavet** - 00153 ROMA -Piazza G.G. Belli 2 -Tel. 06/588.31.01 - - [fiavet.nazionale@fiavet.it](mailto:fiavet.nazionale@fiavet.it)

C.F. 80184450585 -P.I. 02131971000





## RELAZIONE

Le disposizioni sono finalizzate ad assicurare un adeguato sostegno alle piccole imprese allorquando la carenza di liquidità si manifesterà soprattutto nei prossimi mesi. Secondo il testo del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 2018, le agenzie di viaggio, soprattutto se di modeste dimensioni, non sono in grado di fruire di alcun beneficio. L’Imposta sul valore aggiunto, i cui termini sono scaduti il 16 marzo scorso, è solitamente di importo inferiore rispetto al debito determinato in corrispondenza della prima liquidazione periodica dell’anno (scadenza del 16 maggio 2020). Infatti, la maggior parte dell’Iva relativa all’ultima parte dell’anno 2019, risulta già versata con l’acconto, i cui termini sono scaduti il 27 dicembre 2020. Inoltre, le agenzie di viaggi di minori dimensioni, quindi che hanno in forza un solo dipendente o che non ne hanno affatto, hanno ottenuto modesti o nulli benefici rispetto alla sospensione dei versamenti i cui termini sono compresi tra il 2 marzo ed il 30 aprile. Per tale ragione è necessario estendere la sospensione all’imposta sul valore aggiunto i cui termini di versamento scadono il 16 aprile ed il 16 maggio dell’anno 2020.

Per le analoghe ragioni è necessario estendere la scadenza attualmente prevista al 31 maggio 2020, fino al 30 settembre dello stesso anno, ed estendere il numero delle rate da cinque a otto, al fine di effettuare il versamento degli importi sospesi.

**Fiavet** - 00153 ROMA -Piazza G.G. Belli 2 -Tel. 06/588.31.01 - - [fiavet.nazionale@fiavet.it](mailto:fiavet.nazionale@fiavet.it)

C.F. 80184450585 -P.I. 02131971000

